

**DELIBERAZIONE 19 GENNAIO 2017**  
**10/2017/S/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONE DELLA REGOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 gennaio 2017

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/1995);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 17 luglio 2002, 137/02, recante "Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codice di rete" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 137/02);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RQTG)" (di seguito: RQTG);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/COM, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 17 della RQTG individua i livelli specifici di continuità per il servizio di trasporto del gas naturale, tra i quali: il "numero massimo di interruzioni, diverse da quelle che non siano derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto o con preavviso o che siano previste dalle

- condizioni contrattuali di interrompibilità nelle quali, nell'anno di riferimento, un punto di riconsegna è stato coinvolto: 0 (zero) interruzioni”;
- l'articolo 18, commi 1 e 4 della RQTG prevedono che l'impresa di trasporto che non rispetta il livello specifico di continuità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) deve:
    - corrispondere un indennizzo automatico all'utente del servizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, se il punto di riconsegna interessato non è un *city gate*;
    - accantonare l'indennizzo automatico, se il punto di riconsegna interessato è un *city gate*;
  - con la deliberazione 137/02 l'Autorità ha definito i criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso e di erogazione a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasporto e dispacciamento in condizioni di normale esercizio, prevedendo obblighi a carico dei soggetti che erogano detti servizi;
  - in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera h) della deliberazione 137/02 definisce il servizio di trasporto interrompibile quale il trasporto del gas da uno o più punti di consegna a uno o più punti di riconsegna soggetto a interrompibilità, con onere di preavviso da parte dell'impresa di trasporto;
  - l'articolo 20, comma 1, della RQTG prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare all'Autorità, anche mediante strumenti informatici, con riferimento alla rete di trasporto gestita ed all'anno precedente a quello in cui avviene la comunicazione, una serie di dati tra cui (per le interruzioni senza preavviso): “il numero totale delle interruzioni, distintamente per interruzioni dovute ad emergenze di servizio e non dovute ad emergenze di servizio, distintamente per le cause di cui all'articolo 15” (lettera b), i).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- gli Uffici dell'Autorità hanno inviato, tra gli altri, a GP Infrastrutture Trasporto S.r.l. (di seguito: GP Infrastrutture o Società) con nota 4 agosto 2016 (prot. Autorità 22487) una richiesta di informazioni, in merito alle interruzioni senza preavviso non dovute ad emergenza di servizio comunicate all'Autorità per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), i) della RQTG, avente ad oggetto, tra l'altro, l'avvenuta corresponsione o meno degli indennizzi automatici previsti dall'articolo 18, commi 1 e 4 della RQTG;
- a tale richiesta di informazioni la Società ha risposto con nota 5 agosto 2016 (acquisita con prot. Autorità 22622) successivamente integrata con la nota 18 ottobre 2016 (acquisita con prot. Autorità 29539) con la quale ha dichiarato che i tre casi di interruzioni verificatisi nel 2015 per altrettanti punti di riconsegna a clienti finali con tipologie d'uso domestico direttamente allacciati alla rete di trasporto regionale (del 27 febbraio 2015, ore 9.15, presso il Comune di Bobbio – PC, loc. Dego n. 1; del 3 aprile 2015, ore 9.00, presso il Comune di Coli – PC,

loc. Cassolo s.c.; e del 3 aprile 2015, ore 20.28, presso il Comune di Travo – PC, loc. Guardarabba s.c.) erano stati determinati dall'intervento dei dispositivi di blocco del regolatore di pressione posti a servizio delle singole utenze che hanno richiesto, per il ripristino, di un intervento manuale (oltre che in due dei tre casi di interventi di sostituzione per guasto delle apparecchiature); con la medesima nota GP Infrastrutture ha dichiarato, altresì, di non aver erogato indennizzi agli utenti per le tre interruzioni citate in quanto *“le condizioni contrattuali (dei relativi punti di riconsegna) prevedono l'interrompibilità”* del servizio di trasporto *“così come non si è provveduto ad alcun accantonamento in quanto il punto di riconsegna interessato non è un city gate”* ;

- dall'analisi delle dichiarazioni e della documentazione della società di cui alle citate note del 5 agosto e 18 ottobre 2016 sembrerebbe emergere la violazione degli articoli 18, commi 1 e 4 della RQTG in quanto la Società non ha erogato l'indennizzo automatico agli utenti del servizio di trasporto a seguito delle tre citate interruzioni verificatesi nel 2015;
- in particolare, indipendentemente dalle singole previsioni contrattuali, la circostanza che si trattava di interruzioni senza preavviso, come emerso dalle dichiarazioni della società (nota del 5 agosto 2016), ne avrebbe escluso la riconducibilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h) della deliberazione 137/02, alla categoria del servizio di trasporto interrompibile, facendo pertanto emergere l'obbligo di erogazione degli indennizzi da parte della Società;
- dagli elementi acquisiti non risulta che la condotta contestata sia cessata, con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti ad una esatta corresponsione degli indennizzi automatici.

#### **RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio nei confronti di GP Infrastrutture di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95

#### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, nei confronti dei GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., per accertare, nei termini di cui in motivazione, la violazione della regolazione in materia di qualità del servizio di trasporto del gas naturale, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 3.4, dell'Allegato B e del punto 5, della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;

3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/COM, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato con il presente provvedimento;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a GP Infrastrutture Trasporto S.r.l. (Partita Iva 05887970969), Viale Enrico Forlanini 17, 20138 Milano e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [infrastrutturetrasporto@pec.gpinfrastrutture.it](mailto:infrastrutturetrasporto@pec.gpinfrastrutture.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

19 gennaio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*